



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

SERVIZIO II^: FINANZIARIO

Nr. 507 del 03/10/2023 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II^

Nr. 98 del 03 Ottobre 2023

Registro Generale Nr. 293 del 03 Ottobre 2023

OGGETTO : Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi dei diritti di segreteria. Rogito atti Anno 2020. Rep. n. 225, 226, 227 e 228 del 2020.

L'Anno Duemilaventitrè, il giorno Tre del mese di Ottobre nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- **VISTO** il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2023, prot. 4000 del 29/05/2023;
- **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
- **VISTO** l'articolo 10 del D.L. 90/2014 (comma inserito nella legge di conversione 114/2014) che, sostituendo l'art. 30 della legge n. 734 del 15 novembre 1973, così testualmente dispone:
Art. 10 (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)
 1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.
 2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia."

2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica".

■ **CONSIDERATO** che:

- la riforma ha innanzitutto disposto l'integrale destinazione ai Comuni dei diritti di rogito, sostituendo la precedente previsione contenuta nell'articolo 30 della L. 15 novembre n. 734 che assegnava ai Comuni il 90 per cento del gettito dei diritti di rogito, riservando il restante 10 per cento al Ministero dell'Interno per la costituzione di un fondo da utilizzare per corsi di formazione e sussidi per i segretari;

- con lo stesso articolo, il legislatore della riforma, abrogando l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che riservava ai segretari comunali una quota pari al 75 per cento delle entrate da diritto di rogito di spettanza dei comuni, fino a concorrenza di un terzo dello stipendio loro attribuito, ha sostanzialmente previsto la suddivisione dei diritti di rogito tra comune e segretario, quale ufficiale rogante, attribuendo al segretario il 100 per cento dei diritti di rogito fino al raggiungimento di una quota pari ad un quinto dello stipendio in godimento, ed al Comune l'eventuale quota eccedente tale limite;

- con la riforma, sono stati poi individuati, quali destinatari del beneficio di cui all'art. 30, della legge 15 novembre 1973, n. 734, due categorie di segretari comunali: quelli che operano negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e quelli che non hanno qualifica dirigenziale;

■ **VISTA** la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 30 luglio 2018, n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, avente ad oggetto “Art. 10 comma 2-bis, del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Diritti di rogito segretari comunali”, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: “In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali;

■ **CONSIDERATO** che è oramai consolidata la posizione del Giudice del Lavoro che ha interpretato in maniera assolutamente tranciante la questione connessa alla percezione dei diritti di rogito, individuando, quali destinatari del beneficio appunto due categorie di segretari comunali: quelli che operano negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non è rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario e quelli che non hanno qualifica dirigenziale (Tribunale di Milano sentenze n. 1539/2016 e 2561/2016; Tribunale di Busto Arsizio n. 307/2016); VISTA inoltre la decisione n. 400/2018/PAR della Corte dei Conti del Veneto, con la quale il Giudice contabile è intervenuto in modo incisivo sul tema relativo agli oneri fiscali e contributivi connessi al pagamento dei diritti di rogito chiarendo che: – sono soggetti passivi dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) le società, i soggetti esercenti arti e professioni e le amministrazioni pubbliche (ex articolo 2, comma 1, della legge n. 446/1997). Non è possibile, dunque, che l'IRAP gravi sui dipendenti pubblici, tra i quali rientrano a pieno titolo anche i Segretari Comunali; – gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel nostro ordinamento giuridico nessuna norma che deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi ;

- **RILEVATO** che nel corso dell'anno **2020** sono stati introitati diritti di rogito per complessivi € **7.130,92** riferiti ai contratti repertoriati così di seguito elencati:

ANNO 2020			
Nr.	Numero Repertorio	Data Repertorio	Importo diritti
1	225	09/07/2020	€. 1.442,71
2	226	23/07/2020	€. 1.537,13
3	227	31/07/2020	€. 1.994,83
4	228	11/08/2020	€. 2.156,25
Totale			€. 7.130,92

- **ACCERTATO** che:

- questo Comune è privo di dipendenti con qualifica dirigenziale;
- la quota spettante alla segreteria comunale è contenuta nel limite di 1/5 dello stipendio in godimento;

- **VISTO** che il provento dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica del 90% da attribuire al Comune e per il 10% va versato al fondo di cui all'art. 42 della legge nr. 604 del 08/06/1962;

- **RITENUTO**, di dover dare corso all'adempimento relativo alla liquidazione nella misura del 75% del 90% dell'importo di € **7.130,92**, pari ad € **4.813,37** ($€ 7.130,92 \times 90\% \times 75\%$), in favore del ViceSegretario Comunale dott. Francesco NERI che ha rogato i citati atti, con imputazione al capitolo **10100/1** del bilancio **2023**;

- **DATO ATTO** di:

- non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione;
- non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

- **CONSIDERATO** che con deliberazione di C.C. n. **16** del **10/08/2023** è stato approvato il bilancio di previsione **2023/2025** sul quale ai capitoli **10100/1** e **10120/1** del bilancio **2023** è prevista la necessaria disponibilità per le esigenze di cui sopra;

- **VISTO** l'art. 11 del C.C.N.L. sottoscritto il 09 maggio 2006 Comparto Regioni – Enti Locali;

- **VISTO** l'art. 23, comma 2, del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- **VISTA** la deliberazione n. 150 del 15 luglio 1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

- **VISTO**, il vigente Regolamento comunale di contabilità;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) Di dare atto che l'importo dei diritti di segreteria riscossi nel corso dell'anno **2020** per contratti rogati dal Vice Segretario Comunale, nella parte narrativa elencati e che qui si intendono integralmente richiamati, ammonta a complessivi **€. 7.130,92**;

2) Di ripartire la somma di **€. 7.130,92** incassata quale diritto di segreteria per rogito atti Rep. n. **225, 226, 227, 227, e 228 del 2020**, come segue:

a) 90% a favore del Comune:	€. 6.417,83
b) 10% a favore del fondo di cui all'art. 42 legge nr. 604 del 08/06/1962:	€. 713,09
Totale	€. 7.130,92

3) Di determinare come segue la quota dei diritti di segreteria spettante al Vice Segretario Comunale rogante dott. Francesco NERI:

a) proventi per rogito atti di cui sopra	€. 7.130,02
b) 90% a favore del Comune:	€. 6.417,83
c) 75% della lettera b) spettante al Vice Segretario rogante dott. Francesco NERI:	€. 4.813,37

4) Di liquidare, pertanto, in favore del Vice Segretario Comunale dott. Francesco NERI, la somma di **€. 4.813,37**, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, con esclusione di quelli a carico dell'Ente;

5) Di dare atto che la somma liquidata per diritti di segreteria nell'anno **2020** è contenuta entro il limite di 1/5 dello stipendio attribuito al suddetto Vice Segretario Comunale;

6) Di imputare la somma di **€. 713,09** da versare al Fondo di cui all'art. 42 legge nr. 604 del 08/06/1962 al capitolo **10120/1** del bilancio **2023**, Tesoreria Agenzia Nazionale Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Banca d'Italia – IBAN: (*omissis*) agli atti dell'Ente) – versamenti 10% diritti di segreteria;

7) Di imputare la somma di **€. 4.813,37** dovuta al Vice Segretario Comunale rogante dott. Francesco NERI al capitolo **10100/1** del **bilancio 2023**;

8) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;

9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

10) Di demandare al Responsabile del procedimento servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore dell'avente titolo, con bonifico sul conto corrente bancario dell'interessato (*omissis*) – IBAN: (*omissis*) agli atti dell'Ente);

11) Di pubblicare la presente determinazione nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune di PIGNATARO INTERAMNA (FR) - www.comune.pignatarointeramna.fr.it, che assolve agli obblighi di pubblicità legale, anche per il computo dei termini ai fini di eventuali impugnative.

■ La presente determinazione:

a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.




Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 03/10/2023.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,


- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

ESPRIME

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 03/10/2023.




Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 03/10/2023.



Il Responsabile del Servizio sostituto
Dott.ssa Gabriella Evangelista